



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

\*\*\*

Prot. N. /12

OGGETTO: Interrogazione e risposta scritta n. 4 – 13766 Dep. Maurizio Turco ed altri (rif. prot. n. 240/12 del 24 gennaio 2012).

AL SIG. PROCURATORE

SEDE

In riferimento all'interrogazione parlamentare suindicata, si fa presente quanto segue.

Va preliminarmente osservato che, fatta eccezione per un aspetto particolare, non attinente alla materia della genetica forense e non investito dagli accertamenti peritali d'appello, la Polizia scientifica non ha svolto nelle indagini attività di Consulenza, ma accertamenti urgenti di natura irripetibile, ex art. 360 c.p.p., con il contraddittorio delle parti private e senza che le difese formulassero riserva di incidente probatorio.

Va, altresì, precisato che, per la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello in data 3 ottobre 2011, sono tutt'ora pendenti i termini per la proposizione del ricorso per cassazione da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia. .

Ciò premesso, possiamo precisare che, mentre il personale della Polizia Scientifica che ha proceduto agli accertamenti di natura genetica non ha né richiesto né comunque ottenuto alcun compenso.

Solo il Dr. Rinaldi e l'Isp. Boemia che hanno, tra l'altro, esaminato l'impronta di piede sporco di sangue sul tappetino del bagno piccolo, nominati come CC.TT. ex art.

359 c.p.p., trattandosi di accertamento ripetibile, hanno ottenuto come onorario euro , oltre euro come spese.

Alleghiamo, in ogni caso, stante la rilevanza ai fini di quanto richiesto, la nota fatta pervenire alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia dal Dirigente "pro tempore" del Servizio di della Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di PS.

Ossequi.

Perugia, 30.01.2012

Dr. Giuliano Mignini sostituto